

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5854 del 02/12/2020
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL - RIMINI. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI s.n., ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale, ex art. 124 D.lgs.152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi della L. 447/1995. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione comuni Valmarecchia, con protocollo n. 3122 del 24.02.2020. Modifica sostanziale ai sensi dell'art. 6 c.2 del DPR 59/2013, del Provvedimento n. 1080 del 03.03.2017 e revoca dei Provvedimenti n. 1497 del 27.03.2019 e n. 4428 del 26.09.2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6015 del 02/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno due DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL - RIMINI. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI s.n., ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione recupero rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale, ex art. 124 D.lgs.152/2006, comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi della L. 447/1995.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA presso l'Unione comuni Valmarecchia, con protocollo n. 3122 del 24.02.2020. Modifica sostanziale ai sensi dell'art. 6 c.2 del DPR 59/2013, del Provvedimento n. 1080 del 03.03.2017 e revoca dei Provvedimenti n. 1497 del 27.03.2019 e n. 4428 del 26.09.2019.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati, Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;

- che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il D.M. n. 69 del 28.03.2018 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;
- l'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce quali funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche e inquinamento atmosferico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, rilasciata alla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL con Provvedimento di ARPAE n. 1080 del 03.03.2017, così come modificato con Atti n. 1497 del 27.03.2019 e n. 4428 del 26.09.2019 (quest'ultimo confluito nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA con Atto prot. n. 14722 del 17.10.2019), e relativa all'impianto ubicato in Comune SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI s.n.;

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al numero 82 bis nel Registro provinciale delle imprese che hanno effettuato la comunicazione per il recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale, ex art. 124 D.lgs.152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti di ARPAE con prot. n. 32566 del 28.02.2020 (prot. SUAP n. 3122 del 24.02.2020), lo Sportello Unico del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA

presso l'Unione comuni Valmarecchia ha trasmesso istanza presentata dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL, avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA EMILIA, 177 e sede dell'impianto in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA BIANCHI s.n., finalizzata alla modifica sostanziale ai sensi dell'art. 6 c.2 del D.P.R. n. 59/2013 ,dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che hanno effettuato la comunicazione per il recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.lgs. 152/2006 – competenza ARPAE - modifiche sostanziali;
- scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale, ex art. 124 D.lgs.152/2006– competenza ARPAE - modifiche sostanziali;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE - nessuna modifica;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale - nessuna modifica;

DATO ATTO CHE la modifica richiesta concerne:

1. diversa collocazione degli impianti di trattamento delle acque reflue e relativo punto di scarico in posizione opposta rispetto alla precedente collocazione, dal lato nord al lato sud dell'area interessata, individuabile nella nuova configurazione con le coordinate geografiche UTM 33T 294783.04 m E 4879577.20 m N;
2. utilizzo di parte della piattaforma impermeabile, già adibita allo stoccaggio della tipologia 7.6, quale area per l'installazione di un serbatoio di gasolio per il rifornimento a servizio dei mezzi aziendali, sfruttando dunque l'esistente impianto di depurazione dedicato, che si ritiene compatibile con anche il trattamento dei reflui di dilavamento dell'area di rifornimento in quanto non viene aumentata l'area di dilavamento;
3. variazione del layout dell'impianto mediante diversa distribuzione dei cassoni per lo stoccaggio rifiuti e diverso posizionamento dell'impianto di lavaggio mezzi che, tuttavia, non da origine ad acque reflue di scarico in quanto dotato di sistema chiuso;
4. introduzione dell'attività di recupero della sabbia proveniente dagli arenili (tipologia 7.30) e dei rifiuti EER 200102 e 200139, cessazione dell'operazione di recupero dei metalli non ferrosi (tipologia 3.2) e modifiche ai quantitativi gestiti, fermo restando il quantitativo totale complessivo;
5. rettifica di un errore materiale circa la superficie della piattaforma impermeabile di cui al precedente punto 2., adibita allo stoccaggio della tipologia 7.6 (pari a 400 m² corretti, a fronte di

250 m² erroneamente rappresentati nella planimetria agli atti);

VISTO che, con nota prot. n. 567924 del 31.08.2020, il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna ha stabilito che le modifiche richieste non necessitano di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

VISTO che, con nota prot. n. 37936 del 09.03.2020, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento ha indetto la Conferenza di Servizi n. 4/2020, in forma semplificata e in modalità asincrona, convocando: SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, AUSL e Comando Provinciale dei VVFF;

DATO ATTO che in data 06.05.2020 il responsabile del procedimento ha richiesto alla ditta di produrre documentazione integrativa ed al contempo ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento.

DATO ATTO inoltre che in data 29.05.2020 e 31.07.2020, l'interessato ha avanzato una richiesta di proroga per l'invio delle integrazioni richieste fino al 15.09.2020, richiesta che è stata accolta da ARPAE rispettivamente con note del 08.06.2020 e 19.08.2020;

DATO ATTO che la documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa dalla ditta il 09.09.2020, 18.09.2020 e il 13.11.2020;

ACQUISITI agli atti:

- la relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (recupero rifiuti e autorizzazione allo scarico), che il Servizio Territoriale ha prodotto, su richiesta del Servizio scrivente e il cui contenuto si condivide, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva, espressa da ultimo con nota prot. n. 168189 del 19.11.2020;
- nota prot. n. 3486 del 19.03.2020, così come riconfermata con nota prot. n. 11375 del 30.09.2020, con la quale il comando provinciale dei VV.FF. ha riferito che qualora l'impianto di erogazione carburante, sia ricadente in categoria C di cui all' I del D.P.R. n. 151 /2011, dovrà essere richiesto l'esame del progetto ai VVFF con le modalità previste all'art. 3 del sopracitato e D.P.R. e D.M. 07.08.2012;
- iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012

e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 26.02.2020 alla società ECO DEMOLIZIONI SRL ed avente scadenza il 25.02.2021;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 247,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre, di aggiornare il provvedimento di AUA, anche mediante una nuova numerazione di iscrizione a registro e la rettifica/aggiornamento della planimetria dell'impianto, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento, ed al contempo di revocare i Provvedimenti n. 1497 del 27.03.2019 e n. 4428 del 26.09.2019, riportando in un unico provvedimento tutte le prescrizioni relative, anche al fine di agevolare i compiti di controllo;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 3-septies bis dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, comunicano al Ministero dell'Ambiente i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art. 184-ter;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISPONE

1. di modificare ai sensi dell'art. 6 - c.2 - del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 (istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, presso l'Unione comuni Valmarecchia con protocollo n. 3122 del 24.02.2020), l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, già rilasciata con provvedimento n. 1080 del 03.03.2017 alla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL, avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA EMILIA, 177, e sede dell'impianto in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA BIANCHI s.n., di cui al foglio 165 mappali 23 e 42, così come stabilito ai punti successivi;
2. di sostituire il punto 3. dispositivo del Provvedimento di ARPAE n. 1080 del 03.03.2017, con il punto 3. riportato nell'Allegato A al presente Provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. al punto 4. dispositivo del Provvedimento di ARPAE n. 1080 del 03.03.2017, sono aggiunte le seguenti prescrizioni:
 - h. con riferimento alla produzione di "granulato di conglomerato bituminoso" dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi, sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
4. al punto 5. dispositivo del Provvedimento di di ARPAE n. 1080 del 03.03.2017, sono aggiunti i seguenti punti:
 - f. il conglomerato bituminoso (codice EER 170302), derivante dall'operazione di recupero R5, cessa la qualifica di rifiuto e diviene "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità

previste dall'art. 4, comma 1 dello stesso D.M., da inviare ad ARPAE, al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

g. relativamente ai rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302, la norma tecnica di riferimento è costituita dal D.M. n. 69 del 28 marzo 2018 limitatamente ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, e dal D.M. 05.02.1998 limitatamente ai quantitativi previsti all'Allegato 4, alle norme tecniche di cui all'Allegato 5, nonché ai valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1 suballegato 2;

h. qualora non sussistano le condizioni di cui alla lett. f) precedente, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

5. la planimetria aggiornata dell'impianto è riportata nell'Allegato B del presente Provvedimento, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. che la ditta, preventivamente all'installazione del previsto impianto di erogazione carburante, indichi ai VVFF e per conoscenza ad ARPAE, se l'attività sia ricadente in categoria A oppure in categoria B o C di cui all' I del D.P.R. n. 151 /2011; in quest'ultimo caso si rammenta che dovrà essere richiesto l'esame del progetto ai VVFF con le modalità previste all'art. 3 del sopracitato D.P.R. e D.M. 07.08.2012;
7. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. 1080 del 03.03.2017, il quale dovrà essere conservato presso la sede della ditta, unitamente al presente provvedimento, ed esibiti ad eventuali richieste di controllo;
8. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la ditta dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie;
9. che eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;
10. che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
11. di stabilire che dovrà essere comunicata tempestivamente alla scrivente Agenzia, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
12. che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
13. di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, i Provvedimenti n. 1497 del 27.03.2019 e n. 4428 del 26.09.2019;
14. che la modifica di AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
15. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA, presso l'Unione comuni Valmarecchia per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE, AUSL, Comando Provinciale dei VVFF; è trasmesso altresì al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del comma 3-septies dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
16. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
18. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
19. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel

presente provvedimento;

20. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
21. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

3. di iscrivere, per quanto di competenza di ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, la ditta ECO DEMOLIZIONI SRL, con sede dell’impianto in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA - VIA BIANCHI s.n., al

numero 82 ter del 02.12.2020

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici Rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Quantità istantanea stoccata R13 (t)	Quantità annuale stoccata R13 (t/a)	Quantità annuale trattata (t/a)	Operazioni consentite (*)
2.1	101112 - 150107 - 170202 191205 - 200102	150	300	/	R13
3.1	100210 - 100299 - 120101 120102 - 120199 - 150104 170405 - 190102 - 190118 191202 - 200140	400	1.200	/	R13
6.1	020104 - 150102 - 170203 191204 - 200139	105	315	/	R13
7.1	101311 - 170101 - 170102 170103 - 170107 - 170802 170904 - 200301	7.000	21.000	21.000	R13 - R5
7.2	010408 - 010410 - 010413	200	300	300	R13 - R5
7.6	170302 - 200301	600	3.000	3.000	R13 - R5
7.30	200303	6.000	22.000	22.000	R13- R5
7.31 bis	170504	4.500	51.460	51.460	R13 - R5
9.1	030105 - 150103 - 170201 191207 - 200138 - 200301	45	210	/	R13

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.